



COMUNE DI SERGNANO

PROVINCIA DI CREMONA

Deliberazione n. **11**

ORIGINALE

In data **27/04/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18:30 convocato con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
SCARPELLI ANGELO	S
SCARPELLI PASQUALE	S
BECCARIA LUCIANO GIUSEPPE	S
BASCO PAOLA	S
LANDENA EMANUELA	S
GIROLETTI MAURO	S
BENELLI GIORGIO AGOSTINO	S
CRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE	N
VITTONI GIUSEPPE	S
FRANCESCHINI PAOLO	S
RIVA MARCO ANGELO	S
PARNI VERONICA	N
INGIARDI GIAMPIETRO	S

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Gregoli Marco.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OMISSIS (il testo dell'eventuale dibattito e dichiarazione di voto verrà riportato nella delibera di approvazione del verbale integrale della seduta consiliare).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n°443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n°444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n°57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n°2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n°363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n°2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATI i seguenti atti, esecutivi ai sensi di legge:

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 25.03.2022 avente per oggetto "Individuazione dello Schema Regolatorio della Gestione del Servizio Rifiuti per il Comune di Sergnano per il periodo 2022-2025 (Art. 3 - TQRIF, Allegato "A" alla Deliberazione ARERA 15/2022/R/Rif) in qualità di Ente Territorialmente Competente." esecutiva ai sensi di legge;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 27.04.2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 il quale espone, per l'anno 2023, un costo complessivo di € 359.791,00;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n°56 del 21.12.2022 ad oggetto "Regolamento per la disciplina della TARI – Approvazione integrazione e modifiche" esecutiva ai sensi di legge;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO della Deliberazione di Consiglio Comunale n°58 del 21.12.2022 ad oggetto "Conferme tariffe TARI anno 2022 per l'anno 2023" con la quale si è ritenuto opportuno stabilire, a quella data, il piano tariffario per l'anno 2023 con la medesima composizione tariffaria dell'anno 2022, in attesa degli esatti conteggi, da effettuarsi entro il 30.04.2023;

ESAMINATE le tariffe aggiornate del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

RITENUTO:

- di confermare per l'anno 2023 i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
- di dover approvare gli importi unitari aggiornati delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica;
- opportuno mantenere il riparto della quota fissa e variabile per il 77% a carico delle utenze domestiche e per il 23% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

EVIDENZIATO CHE deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

PRESO ATTO dell'opportunità di confermare quanto stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n°58 del 21.12.2022 ossia che il versamento relativo alla TARI 2023 avvenga in tre rate, a seguito dell'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati con le scadenze così come segue:

- Prima Rata: scadenza 01 Agosto 2023;
- Seconda Rata: scadenza 30 Settembre 2023;
- Terza Rata: scadenza 30 Novembre 2023;

Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione delle tre rate, entro la scadenza della seconda rata (30 Settembre 2023);

VISTI i seguenti atti, esecutivo ai sensi di legge:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n°59 del 21.12.2022 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) - Periodo 2023.2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000). Nota di aggiornamento";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n°60 del 21.12.2022 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2023.2025";
- Deliberazione di Giunta Comunale n°5 del 21.12.2022 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – anno 2023 – parte finanziaria";

DI PRENDERE ATTO CHE non sussistono modifiche regolamentari e pertanto non è obbligatorio il parere da parte del Revisore dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49, D.Lgs.18.08.2000, n°267 (T.U.E.L.);

Effettuata la votazione, presenti n°11 Consiglieri, con voti contrari n°3 (Franceschini Paolo, Riva Marco Angelo, Ingiardi Giampietro), astenuti n°1 (Beccaria Luciano Giuseppe), favorevoli n°7, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa che diventano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe per la TARI anno 2023, come meglio indicato nell'All. A) Utenze domestiche ed utenze non domestiche, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** il Piano Finanziario per la Gestione dei Rifiuti (PEF) 2022-2025 comprensivo della componente 2023, è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n°15 del 27.04.2022 ed inviato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente "ARERA" in data 03.05.2022;
- 4) **DI CONFERMARE CHE**, come già approvato con precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n°58 del 21.12.2022, il versamento relativo alla TARI 2023 avvenga in tre rate, a seguito dell'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati e di ridefinire le nuove scadenze come segue:
 - Prima Rata: scadenza 01 Agosto 2023;
 - Seconda Rata: scadenza 30 Settembre 2023;
 - Terza Rata: scadenza 30 Novembre 2023;Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un'unica soluzione delle tre rate, entro la scadenza della seconda rata (30 Settembre 2023);
- 5) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Economico Finanziario l'assunzione di tutti gli atti amministrativi e contabili conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 6) **DI PROCEDERE** alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

Successivamente, con separata votazione presenti n°11 Consiglieri, con voti contrari n°3 (Franceschini Paolo, Riva Marco Angelo, Ingiardi Giampietro), astenuti n°1 (Beccaria Luciano Giuseppe), favorevoli n°7, espressi in forma palese, si dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (T.U.E.L.).

DOMESTICHE				
OCCUPANTI	Ka	Kb(n)	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	0,84	1	0,76104	39,77076
2	0,98	1,8	0,88787	71,58737
3	1,08	2,3	0,97845	91,47275
4	1,16	2,2	1,05095	87,49567
5	1,24	2,9	1,12343	115,33521
6 o più	1,3	3,89	1,17779	154,70826

NON DOMESTICHE					
n.	ATTIVITA'	Kc	Kd	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	0,72802	0,51724
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	6,55	1,14199	0,80665
3	Stabilimenti balneari	0,63	5,20	0,89932	0,64040
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	3,55	0,61382	0,43719
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93	1,89856	1,34607
6	Alberghi senza ristorante	0,80	7,49	1,14199	0,92242
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19	1,42749	1,00863
8	Uffici, agenzie	1,13	9,30	1,61306	1,14533
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,58	4,78	0,82794	0,58867
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	9,12	1,58451	1,12316
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	12,45	2,16978	1,53326
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	1,04	8,50	1,48459	1,04680
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55	1,31329	0,92981
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,53	4,50	0,75771	0,55419
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75	6,49	1,07033	0,79914
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,84	39,67	6,90903	4,88549
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82	5,19605	3,67243
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	18,99	3,39742	2,33829
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	20,97	3,72574	2,58240
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72	8,65056	6,12318
21	Discoteche, night-club	1,64	13,45	2,34108	1,65641



COMUNE DI SERGNANO

Provincia di CREMONA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 11

Del 27/04/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 20/04/2023 Il Responsabile del Servizio UBERTI FOPPA BARBARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE e l'attestazione di compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, esprime parere: FAVOREVOLE <hr/> Data 20/04/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI UBERTI FOPPA BARBARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PROPOSTA N. 13

SEDUTA N.3



COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 27/04/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

FIRMATO
IL SINDACO
Sig. SCARPELLI ANGELO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGOLI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).